

Supplemento n. 34 - Lunedì 17 agosto 2020

## PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**O.p.g.r. 15 agosto 2020 - n. 597****Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33**

### IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020 ed in particolare il comma 16 dell'art. 1 che stabilisce che «in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza le e misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020);

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 ed in particolare l'art. 1 relativa a misure nei confronti delle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna;

Rilevato che si sono registrate questioni operative concrete in applicazione dell'art. 1 comma 1 lett. b) della predetta ordinanza ministeriale in base al quale «in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora»;

Ritenuto che, pur in coerenza con lo spirito dell'ordinanza stessa, l'ottemperanza della condizione di prevenzione igienico-sanitaria possa consistere, in luogo dell'isolamento fiduciario, nell'adozione rigorosa delle misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 19 del d.p.c.m. 7 agosto 2020 con particolare riguardo all'uso delle mascherine in tutti i contatti sociali, nonché nella limitazione allo stretto indispensabile degli spostamenti, utilizzando preferibilmente un mezzo proprio.

Visto il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del d.p.c.m. 26 aprile 2020»;

Rilevato che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità del 14 agosto 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

### ORDINA

I soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, in Lombardia che fanno ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, in luogo dell'isolamento fiduciario, devono, in attesa di sottoporsi al test presso l'agenzia di

tutela della salute di riferimento, attenersi all'osservanza rigorosa delle misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 19 del d.p.c.m. 7 agosto 2020 con particolare riguardo all'uso delle mascherine in tutti i contatti sociali, nonché alla limitazione allo stretto indispensabile degli spostamenti, con particolare riguardo a comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, utilizzando preferibilmente un mezzo proprio.

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

La presente ordinanza che produce effetti dal 15 agosto 2020 fino al 10 settembre 2020 è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.

Il presidente  
Attilio Fontana